



# COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

<http://www.comune.brossasco.cn.it>

e-mail: [segreteria@comune.brossasco.cn.it](mailto:segreteria@comune.brossasco.cn.it)

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

**OGGETTO: TARIFFAZIONE TARI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE**

L'anno **duemilaventisei**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore **18:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

| Cognome e Nome       | Carica       | Pr.              | As. |
|----------------------|--------------|------------------|-----|
| AMORISCO Paolo       | Sindaco      | X                |     |
| RIBODETTI Patrick    | Vice Sindaco |                  | X   |
| BEOLETTO Maurizio    | Consigliere  | X                |     |
| DEGIOVANNI Luca      | Consigliere  |                  | X   |
| RINAUDO Remo         | Consigliere  |                  | X   |
| GIUSIANO Loredana    | Consigliere  | X                |     |
| BARRA Bruna          | Consigliere  |                  | X   |
| GOLE' Beatrice       | Consigliere  | X                |     |
| ASTESANO Debora      | Consigliere  | X                |     |
| REYNAUDO Mauro Luigi | Consigliere  | X                |     |
| BARBERO Franco       | Consigliere  | X                |     |
|                      |              | Totale Presenti: | 7   |
|                      |              | Totale Assenti:  | 4   |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MUSSO Dr. Giorgio**, in collegamento video.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato iscritto all'ordine del giorno.

## IL RESPONSABILE FINANZIARIO

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2026-2029, annualità 2026, predisposto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, è stato approvato con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2026

### Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).
- la Deliberazione dell'ARERA n.459 del 26 ottobre 2021 ha determinati taluni “valori monetari e finanziari” necessari a definire le grandezze relative ai costi efficienti del servizio;
- la Deliberazione dell'ARERA n.62/2023/R del 21 febbraio 2023 “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”

- la Deliberazione dell'ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la Deliberazione dell'ARERA n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- la Deliberazione dell'ARERA n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la Determinazione n.1/DTAC/2023 del 06 Novembre 2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la Deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF del 5/08/2025 che aggiorna i criteri definiti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), Allegato A della Delibera, per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per gli esercizi 2026-2027 e provvisoriamente per gli esercizi 2028-2029.

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Il comma 677 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 estende al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-

quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

-  
Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri e di parametri dettati dal D.P.R.n.158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029;

Considerato inoltre che a partire dal 1° Gennaio 2024 l'ARERA ha previsto su tutto il territorio nazionale l'introduzione di meccanismi di perequazione come di seguito descritti:

- 0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022);
- 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Considerato in seguito che a partire dal 1° Gennaio 2025 l'ARERA ha previsto l'introduzione di un ulteriore meccanismo di perequazione:

- 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

Tali componenti si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

Dato atto che in data 08.05.2026 il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo, Consorzio obbligatorio per legge Regionale del Piemonte 24/2002, ha trasmesso con nota prot. 1546 del 8.05.2026 recepita al protocollo comunale e registrata al n. 1992 del 11/05/2026; il PEF 2026-2029 redatto secondo i nuovi modelli MTR-3 di ARERA;

Richiamato inoltre il nuovo regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2023

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- Prima rata o unica soluzione: 30 settembre 2026
- Seconda rata: 16 Dicembre 2026

Considerato infine che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis

del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

CON votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal

Presidente:

Consiglieri presenti n° 7, consiglieri votanti n°7, voti favorevoli n° 7, voti contrari /; voti astenuti n° /;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della tassa rifiuti TARI riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023 e Deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025;
4. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2026:
  - prima rata o unica soluzione scadenza 30/09/2026
  - seconda rata scadenza 16/12/2026
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito **FAVOREVOLE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to: AMORISCO Paolo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: MUSSO Dr. Giorgio

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2026 al 26/08/2026 ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Li, 11/08/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: MUSSO Dr. Giorgio

---

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

| Parere               | Esito      | Data       | Il Responsabile      |
|----------------------|------------|------------|----------------------|
| Regolarità contabile | Favorevole | 31/07/2026 | F.to: AMORISCO Paolo |
| Regolarità tecnica   | Favorevole | 31/07/2026 | F.to: AMORISCO Paolo |

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 267/00.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to :MUSSO Dr. Giorgio

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 11/08/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE** MUSSO  
Dr. Giorgio